

Ordinanza sulla protezione delle novità vegetali (Ordinanza sulla protezione delle varietà)

del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 2, 36 capoverso 3 e 54 della legge federale del 20 marzo 1975¹ sulla protezione delle novità vegetali,

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. la procedura relativa alla protezione delle novità vegetali;
- b. l'elenco delle specie che beneficiano del privilegio degli agricoltori;
- c. le tasse nel settore della protezione delle varietà.

Sezione 2: Procedura

Art. 2 Data di deposito degli invii postali

¹ Per gli invii postali provenienti dalla Svizzera è considerata data di deposito il giorno di consegna all'ufficio postale; fa stato la data del timbro apposto dall'ufficio postale d'impostazione. Se il timbro manca o è illeggibile, fa stato il timbro dell'ufficio postale ricevente; se anche quest'ultimo manca o è illeggibile, è considerata come data di deposito quella della ricezione dell'invio da parte dell'Ufficio della protezione delle varietà. Il mittente può provare che l'invio è stato consegnato all'ufficio postale a una data precedente.

² Per gli invii postali provenienti dall'estero è considerata data di deposito quella del primo timbro apposto da un ufficio postale svizzero. Se il timbro manca o è illeggibile, è considerata come data di deposito quella della ricezione dell'invio da parte dell'Ufficio della protezione delle varietà. Il mittente è autorizzato a provare che l'invio è stato ricevuto da un ufficio postale svizzero a una data precedente.

RS 232.161

¹ RS 232.16

Art. 3 Lingua

¹ Le richieste inviate all'Ufficio della protezione delle varietà devono essere redatte in tedesco, francese o italiano (lingue ufficiali) oppure in inglese.

² Qualora i documenti siano presentati in un'altra lingua, si può esigere una traduzione nella lingua della procedura.

³ I documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale o in inglese, sono presi in considerazione soltanto se accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese.

⁴ Se dev'essere presentata la traduzione di un documento, l'Ufficio della protezione delle varietà può esigere che l'esattezza della traduzione sia attestata entro il termine assegnato a questo scopo. Se l'attestazione non viene fornita, il documento è ritenuto non pervenuto.

Art. 4 Comunicazione elettronica

¹ L'Ufficio della protezione delle varietà può autorizzare la comunicazione elettronica.

² Esso stabilisce le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Art. 5 Domanda collettiva di più persone

¹ Le persone che sono contitolari di una domanda di protezione delle varietà devono:

- a. designare una di esse come destinatario delle comunicazioni dell'Ufficio della protezione delle varietà; oppure
- b. designare un mandatario comune.

² Se non sono stati designati né un destinatario delle comunicazioni né un mandatario, la persona indicata per prima nella domanda è ritenuta destinatario delle comunicazioni. Se una delle rimanenti persone si oppone, l'Ufficio della protezione delle varietà invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1.

Art. 6 Relazioni con il mandatario designato

¹ Se una parte ha designato un mandatario, l'Ufficio della protezione delle varietà accetta di norma comunicazioni o proposte scritte soltanto da quest'ultimo. Nondimeno anche il mandante può ritirare, con effetto immediato, la domanda di protezione di una varietà o di una denominazione e rinunciare alla protezione di varietà.

² Il mandatario rimane autorizzato a ricevere gli atti e le tasse che l'Ufficio della protezione delle varietà deve restituire se il mandante ritira la domanda di protezione di varietà o rinuncia a tale protezione.

Art. 7 Domanda

¹ La domanda di deposito di una varietà è presentata all'Ufficio della protezione delle varietà su un modulo ufficiale. Essa comprende:

- a. i documenti di cui all'articolo 8;
- b. la descrizione della varietà secondo l'articolo 9.

² Assieme alla domanda deve essere versata la tassa di deposito.

³ Ogni varietà deve costituire l'oggetto di una domanda separata.

Art. 8 Documenti da allegare alla domanda

Con la domanda devono essere forniti:

- a. il nome o la ragione sociale del depositante, il domicilio o la sede e l'indirizzo esatto;
- b. nel caso in cui il depositante non è il titolare della varietà, il nome o la ragione sociale del titolare della varietà, il domicilio o la sede e l'indirizzo esatto;
- c. la nazionalità, se il titolare della varietà è una persona fisica;
- d. la denominazione della varietà oppure una denominazione provvisoria per il deposito;
- e. il nome e l'indirizzo di un eventuale mandatario nonché la procura;
- f. il nome e l'indirizzo del costituente originario e la conferma che, a conoscenza del depositante, nessun'altra persona ha partecipato alla selezione della varietà;
- g. nel caso in cui il titolare della varietà non è o non è il solo costituente originario, indicazioni sull'acquisizione della varietà;
- h. nel caso in cui il materiale di moltiplicazione o il raccolto della varietà è stato venduto o consegnato ad altri con il consenso del titolare della varietà o di un predecessore in diritto, la data e il luogo della cessione;
- i. se la varietà è già stata depositata o protetta presso uno o più membri dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (membri dell'Unione), l'indicazione:
 1. del o dei membri dell'Unione,
 2. della denominazione della varietà,
 3. del numero d'ordine, sotto il quale è stato registrato il deposito o il rilascio del titolo di protezione della varietà,
 4. della data del deposito o del rilascio del titolo di protezione;
- j. se è invocato un diritto di priorità, l'indicazione della data del primo deposito e del membro dell'Unione presso cui è avvenuto il deposito;
- k. la firma del depositante.

Art. 9 Descrizione della varietà

¹ La descrizione della varietà deve indicare le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche della varietà e la designazione della specie botanica cui appartiene la varietà. Per le varietà le cui piante sono prodotte mediante incrocio di talune componenti genetiche, devono essere indicate anche le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche della coppia genica. La descrizione deve inoltre menzionare le analogie della varietà depositata con altre varietà e indicare i punti in cui essa si differenzia da esse.

² La varietà deve essere descritta utilizzando un questionario tecnico.

³ I servizi incaricati dell'esame possono inoltre esigere illustrazioni.

Sezione 3: Elenco delle specie per il privilegio degli agricoltori**Art. 10**

Le specie che beneficiano del privilegio degli agricoltori figurano nell'allegato 1.

Sezione 4: Tasse**Art. 11** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la legge federale del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali o la presente ordinanza non dispongano altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Art. 12 Data di versamento

È considerata data di versamento:

- a. per bonifici dalla Svizzera, la data dell'addebitamento al conto corrente del mandante oppure, se essa non può essere comprovata, la data del timbro postale sull'avviso di accreditamento;
- b. per bonifici dall'estero, la data dell'entrata dell'avviso di girata nel primo centro d'elaborazione svizzero oppure, se essa non può essere comprovata, la data del timbro postale sull'avviso di accreditamento.

Art. 13 Tassa di deposito

La tassa di deposito è fissata nell'allegato 2.

² RS 172.041.1

Art. 14 Tassa per l'esame della varietà

¹ Il servizio preposto all'esame della varietà fattura la tassa in funzione del dispendio di tempo.

² Se l'esame è affidato a un servizio estero o ci si avvale di risultati esistenti, i costi corrispondenti sono considerati esborsi.

³ Se l'esame si estende sull'arco di diversi anni, la tassa è fatturata ogni anno.

Art. 15 Tassa annuale

¹ La tassa annuale ammonta a 240 franchi per ogni anno e varietà.

² Se la protezione non è concessa a partire dal primo giorno dell'anno civile, la tassa è dovuta *pro rata temporis*.

Art. 16 Altre tasse

Sono dovute tasse per le decisioni e le prestazioni nell'ambito della protezione delle varietà.

Art. 17 Calcolo delle tasse

¹ Le tasse sono calcolate in base agli importi dell'allegato 2.

² Se nell'allegato 2 non è fissato alcun importo, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo. La tariffa oraria è compresa tra 90 e 200 franchi secondo le conoscenze specifiche richieste al personale incaricato.

³ Se una decisione o una prestazione per cui nell'allegato 2 è fissato un importo provoca un dispendio straordinario, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 18** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'11 maggio 1977³ sulla protezione delle varietà è abrogata.

³ RU 1977 880, 1983 271, 1990 1030, 1993 879, 1997 869 2779, 2002 1122, 2006 2633 4705

Art. 19 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 19 ottobre 1977⁴ sui brevetti è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 35b, 40d capoverso 5, 40e capoverso 5, 50a capoverso 4, 56 capoverso 3, 59c capoverso 4, 65, 140l e 141 della legge del 25 giugno 1954⁵ sui brevetti, LBI (legge);

visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995⁶ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LPI),

*Titolo prima dell'art. 110***Titolo quinto: Restrizioni al diritto derivanti dal brevetto****Capitolo primo: Privilegio degli agricoltori***Art. 110*

Le specie vegetali che beneficiano del privilegio degli agricoltori sono stabilite nell'allegato 1 dell'ordinanza del 25 giugno 2008⁷ sulla protezione delle varietà.

*Titolo prima dell'art. 111***Capitolo 2:****Licenze obbligatorie per l'esportazione di prodotti farmaceutici****Art. 20** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2008.

25 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ RS 232.141

⁵ RS 232.14

⁶ RS 172.010.31

⁷ RS 232.161; RU 2008 3601

Allegato 1
(art. 10)**Elenco delle specie****a) Piante foraggiere**

<i>Brassica rapa L. (partim)</i>	Ravizzone
<i>Cicer arietum L.</i>	Cece
<i>Lupinus albus L.</i>	Lupino bianco
<i>Lupinus angustifolius L.</i>	Lupino azzurro
<i>Lupinus luteus L.</i>	Lupino giallo
<i>Medicago sativa L.</i>	Erba medica
<i>Pisum sativum L. (partim)</i>	Pisello da foraggio
<i>Trifolium alexandrinum L.</i>	Trifoglio alessandrino
<i>Trifolium resupinatum L.</i>	Trifoglio persico
<i>Vicia faba</i>	Favetta
<i>Vicia sativa L.</i>	Veccia di Narbonne

b) Cereali

<i>Avena sativa</i>	Avena
<i>Hordeum vulgare L.</i>	Orzo
<i>Oryza sativa L.</i>	Riso
<i>Phalaris canariensis L.</i>	Scagliola
<i>Secale cereale L.</i>	Segale
<i>X Triticosecale Wittm.</i>	Triticale
<i>Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.</i>	Frumento tenero
<i>Triticum durum Desf.</i>	Grano duro
<i>Triticum spelta L.</i>	Spelta

c) Patate

<i>Solanum tuberosum</i>	Patata
--------------------------	--------

d) Piante oleaginose e da fibra

<i>Brassica napus L. (partim)</i>	Colza
<i>Linum usitatissimum</i>	Semi di lino escluso il lino tessile

Allegato 2
(art. 13 e 17 cpv. 1)

Tasse per decisioni e prestazioni

	Franchi
Domanda di protezione con indicazione provvisoria o successiva della denominazione	400
Domanda di protezione con indicazione definitiva della denominazione	300
Pubblicazione di una modifica nel Registro delle domande di protezione o nel Registro dei titoli di protezione	100
Domanda di prolungamento dei termini per l'inoltro di documenti e materiale	100
Spese varie dovute alla mancata osservanza dei termini per l'inoltro di documenti o materiale	200
Solleciti per fatture	100
